

san Jacopo dall' Orio, di san Martino, di san Matteo di Rialto, de' santi Canziano e Canzianilla, di santa Maria de' crociferi, divenuta poscia de' gesuiti, di san Clemente, e sopra la chiesa battesimale di san Archidano in Costantinopoli; eppure sappiamo, che i vicini avevano diritto di elezione sul clero e sul pievano di san Matteo di Rialto; sappiamo, che nel 1182 il patriarca di gradese aveva confermata l' elezione di Domenico Minotto, eletto a pievano di san Silvestro; sicchè se il patriarca la confermava, chi l' aveva fatta se non il popolo della pieve, ossia, i *parrocchiani*, i *vicini*, o almeno almeno il clero della chiesa medesima? D' altronde sappiamo per due decreti del senato; del 1558 per la chiesa di san Paterniano, e del 1558 per la chiesa di sant' Apollinare; che i pievani dell' una e dell'altra erano stati eletti dai *parrocchiani* rispettivi, e se ne chiedeva al papa la conferma. Della quale pontificia conferma sono queste le due prime notizie, alle quali ne vengono dietro molte altre, registrate da Flaminio Cornaro sino all' anno 1551, e consistono precisamente nel relativo decreto del senato, il quale permette, che se ne chieda alla corte romana la conferma. Su ciò non è questo il luogo, che io mi fermi a dire d' vantaggio: ne dirò in ogni sua parte nella imminente mia *Storia della Chiesa di Venezia*. Bensì dirò adesso, che per la suindicata varietà ed incertezza di documenti ci è forza conchiudere coll' erudito Gallicciolli sullodato, che soltanto dal tempo e dal colloquio del vescovo Giustiniani col papa Eugenio IV s' abbia a derivare con sicurezza « l' origine delle » elezioni fatte almeno non molto diversamente dalle odierne » (ann. 1795) per mano dei *convicini*. »

Spiegherò anche il vero significato del vocabolo *vicini* o *convicini*, esprimente i *parrocchiani* elettori dei pievani: ned è mia la spiegazione, ma dello *Statuto Veneto*, il quale (1) dice, doversi intendere per *vicini* « tutti quelli, che hanno possedimenti o stabili

(1) Lib. VI, cap. III. « Intelligantur omnes vicini, qui possessiones habent in parochia, ubicumque habitarent. »